

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 3 aprile 1986, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 155 della medesima legge.

Legge Regionale 28 marzo 1986, n. 12.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sarà approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1986 il bilancio per l'anno finanziario 1986 secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 gennaio 1986, n. 1.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1° marzo 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 marzo 1986

Fantini